



DELIBERAZIONE N. 8

COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Proroga scadenza prima rata TARI per la sola annualità di imposta 2020.*

L'anno *duemilaventi* addì *ventotto* del mese di *aprile* alle ore *quindici* e minuti *trenta* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco	Si
BARBERA Roberto - Vice Sindaco	Si
PERA Luca - Consigliere	Si
CONTI Ezio - Consigliere	Si
COLOMBO Patrizia - Consigliere	Si
COLUCCI Franco - Consigliere	Si
DARU' Nadia - Consigliere	Si
GARIAZZO Carlotta - Consigliere	Giust.
VIGHINI Marco - Consigliere	Si
ROMANO Marco - Consigliere	Si
CHIORINO Elena - Consigliere	Giust.
TARELLO Carlo - Consigliere	Si
DE MARCO Rosaria - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI PONDERANO

CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.6 DEL 21/04/2020

OGGETTO:

Proroga scadenza prima rata TARI per la sola annualità di imposta 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 72 del 23 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TARI e il Piano Finanziario per l'anno 2020 sulla scorta delle seguenti premesse:

- che ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione», il cui termine ordinario è fissato al 31 dicembre;
- che, con riferimento alla TARI, l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

- che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, con una metodologia la cui efficacia, alla data di assunzione della predetta delibera, era prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che conteneva ancora numerosi aspetti non chiari;

- che, ai sensi dell'art.57 bis, comma 1, lett.b) del D.L.124/2019 (cd. Decreto Fiscale), conv. L.157/2019, la scadenza dell'approvazione delle tariffe era stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della TARI;

CONSIDERATO che, sulla scorta di dette premesse, non avendo il Gestore del servizio (ovvero S.E.A.B. s.p.a.) ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2019, il Consiglio Comunale, onde poter provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019 e pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario avrebbe dovuto essere definitivamente approvato, ha ritenuto necessario approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020, tenendo conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, ed ha fissato due rate, con scadenza 31 maggio 2020 e 30 novembre 2020;

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione della citata delibera, in Italia si è verificata una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale, determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;

CONSIDERATO che per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali, volti a contenere la diffusione del virus, ed in particolare:

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha imposto ai cittadini il divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute, le cui disposizioni sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 con cui è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie;

- l'ordinanza 20 marzo 2020 con cui il Ministro della Salute ha adottato nuove restrizioni;

- l'ordinanza 22 marzo 2020, adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che ha vietato alle persone fisiche di spostarsi in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui è stata prevista la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche;

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, tra cui la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla

totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso;

- il D.P.C.M. 1 aprile 2020, che, in attuazione del D.L. n. 19/2020, ha prorogato al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile;

- il D.P.C.M. 10 aprile che ha prorogato fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 (cd. decreto "Cura Italia") con il quale sono state adottate diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale, con particolare riferimento agli articoli:

- art. 62: "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti ..., che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020";

- art. 67: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori";

- art. 68: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122";

TENUTO CONTO che nel D.L. n. 18/2020 non sembra vi sia un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid19 e dallo stato di emergenza conseguente;

RILEVATO che sono pervenute richieste di rinvio dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali e delle altre entrate comunali;

RITENUTO che:

- rinviare i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza;

- tale rinvio serve anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere

informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;

- in altri termini il rinvio dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

RICONOSCIUTA la necessità d'intervenire in tempi rapidi, anche in considerazione del lasso di tempo occorrente per informare i contribuenti;

CONSIDERATO che, dato il perdurare dello stato di emergenza e vista la necessità di programmare con adeguato anticipo le attività di predisposizione e formazione del ruolo aggiornato per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai cittadini e alle attività ubicate nel territorio del Comune di Ponderano, si rende necessario riconsiderare le scadenze delle rate TARI, come determinate nella citata delibera n. 72 del 23.12.2019;

VALUTATO che prevedere l'emissione del ruolo TARI 2020 con scadenza della prima rata al 31 maggio, visto il permanere della situazione di emergenza, è oggi da ritenersi inopportuno stante l'obbligo per tutti i cittadini di ridurre gli spostamenti solo per motivi di necessità improrogabile e che la postalizzazione degli avvisi di pagamento creerebbe nei cittadini inevitabili tentativi di accesso agli uffici postali e comunali, che in questo particolare momento storico, è doveroso evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile;

RITENUTO pertanto opportuno riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento, prevedendo il rinvio della prima rata, la cui scadenza era stata fissata al 31 maggio 2020, al 30 giugno 2020, rimanendo invariata la scadenza della seconda rata, fissata al 30 novembre 2020;

RITENUTO che, non essendo allo stato attuale prevedibile la durata del periodo emergenziale, appare sin d'ora opportuno riservarsi di disporre, alla luce del permanere della situazione emergenziale, un eventuale rinvio del termine di scadenza anche della seconda rata;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il Sindaco non esclude di procedere eventualmente ad ulteriori proroghe in caso di necessità, dettate dalla situazione cogente di emergenza sanitaria;

ACQUISITA l'affermazione del Consigliere Romano, il quale invita l'Amministrazione in carica a cercare un modo legittimo per ridurre la rata a carico degli utenti, finanziando tale riduzione con le minori spese eventualmente sostenute e chiedendo alla SEAB un'eventuale riduzione della

fatturazione, stante la chiusura di diverse attività e pertanto la riduzione dei conferimenti;

ACQUISITA la risposta del Sindaco, il quale dichiara che si cercherà di ridurre la rata qualora la SEAB dovesse fatturare meno rispetto ai costi previsionali comunicati dal gestore dei rifiuti;

PRESO atto che il Consigliere Tarello sottolinea che diverse attività commerciali sono rimaste chiuse ed invita l'Amministrazione ad aiutare realmente tali aziende;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale dichiara che, qualora ci fossero maggiori risorse, potrebbero essere utilizzate per alleviare le perdite subite dalle utenze non domestiche;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

1) data la situazione emergenziale descritta in premessa e per le motivazioni ivi riportate, in relazione alla necessità fatta propria dal richiamato decreto di differire gli obblighi di versamento relativi a tributi quale misura a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese nel periodo di emergenza epidemiologica, **di rinviare al 30 giugno 2020 la scadenza per il versamento della prima rata TARI 2020**, rimanendo invariata la scadenza per il versamento della seconda rata, fissata al 30 novembre 2020;

2) di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di eventualmente disporre, alla luce del permanere della situazione emergenziale, il rinvio del termine di scadenza anche della seconda rata;

3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

4) di rendere, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante la scadenza imminente delle rate per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 8

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria

=====